

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Giudice, Dott. Luca Martinat, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. OMISSIS/2014 R.G. Civ.

promossa da:

MUTUATARIA

- attrice -

Contro

SOCIETA' MANDATARIA

-convenuta -

SOCIETA' MANDANTE

-terza chiamata -

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

- terza chiamata -

Conclusioni delle parti:

Parte attrice:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Torino, *reiectis contrariis*

In via istruttoria

ammettere prova per testi sui capitoli sopra dedotti e/o su quelli che verranno indicati nei termini di legge;

ammettere solo in caso di specifica contestazione avversaria sul punto, disporre perizia contabile (CTU), al fine di quantificare gli importi dovuti per i motivi di cui in atti.

Nel merito:

- dichiarare l'invalidità e la nullità anche parziale del contratto *de quo* in esito alla violazione della normativa sulla trasparenza contrattuale, per i motivi di cui in atti;

- condannare conseguentemente in solido le Società OMISSIS a restituire alla Sig.ra OMISSIS le somme indebitamente riscosse ed a risarcire la stessa in ordine al danno subito

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott. Luca Martinat, n. 1823 del 4 aprile 2017

per un importo di € 6.651,15, o per il diverso importo risultante in corso di causa, oltre agli interessi legali ed all'eventuale maggior danno.

Nel merito, in via subordinata:

previo eventuale accertamento della vessatorietà delle clausole contrattuali di cui all'art. 3 del contratto in oggetto,

- accertare e dichiarare comunque l'indebito arricchimento perpetrato in sede estinzione anticipata del finanziamento per i motivi di cui in atti e, conseguentemente, condannare in solido tra loro la convenuta e/o le terze chiamate a risarcire il danno patrimoniale patito restituendo alla parte attrice l'importo di 3.853,73, o la diversa somma liquidando in corso di causa, oltre rivalutazione eventuale ed interessi come per legge.

Con vittoria delle spese, anche stragiudiziali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali (15%) sull'importo delle competenze liquidate ai sensi delle tariffe forensi vigenti ed oltre ad IVA. e C.P.A. come per legge da disporre, ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore distrattario".

Parte convenuta OMISSIS:

"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni altra contraria istanza disatteso, in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a OMISSIS ed in ogni caso rigettare tutte le domande formulate da OMISSIS perché infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte.

Con vittoria di spese e compenso di lite".

Parte convenuta OMISSIS:

"il Tribunale adito, disatteso ogni avversa eccezione e/o deduzione, voglia casi provvedere:

1) in via del tutto preliminare dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in causa per quanto argomentato in premessa del presente atto;

2) Nel merito, dichiarare inammissibili in rito, infondate nel merito e comunque rigettare le domande tutte formulate nei confronti di OMISSIS con espresso rifiuto del contraddittorio su fatti e documenti ulteriori e diversi da quelli prodotti;

3) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si accerti il diritto in capo all'attore di ricevere lo somme così come richieste, accertare e dichiarare sussistente il diritto di regresso in capo ad OMISSIS nei confronti della società OMISSIS in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutte le somme che eventualmente fosse condannato a pagare alla sig.ra a titolo di rimborso commissioni assicurative;

4) con vittoria di spese anche generali, diritti ed onorari di causa".

Parte convenuta:

"*Contrariis reiectis,*

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott. Luca Martinat, n. 1823 del 4 aprile 2017

preso atto che la ricorrente non ha rivolto sue domande direttamente alla conchiudente, sicché questa Compagnia non ne accetta il contraddittorio, ritenendolo costituito solo verso la chiamante OMISSIS

Voglia il Tribunale Ill.mo

respingere ogni richiesta verso la conchiudente, per uno o più dei motivi che sono stati svolti dalla conchiudente.

Col favore di spese (anche generali 15%) e competenze, CPA ed IVA".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Nel presente la mutuataria citava in giudizio Banca (come riferito in comparsa conclusionale di seguito riportata): "al fine di far accertare, in via principale, l'invalidità e la nullità parziale del contratto di finanziamento oggetto di causa in esito alla violazione della normativa sull'usura con conseguente restituzione degli importi indebitamente erogati.

L'attrice chiedeva poi, in subordine, l'accertamento dell'invalidità e della nullità, anche parziale, del predetto contratto in esito alla violazione della normativa sulla trasparenza bancaria ed indeterminazione dei tassi di interesse pattuiti con conseguente condanna alla restituzione delle somme indebitamente riscosse ed al risarcimento del danno subito per l'importo di € 6.651,15 (o per il diverso importo risultante in corso di causa), ossia per l'importo quantificato in sede di perizia di parte (cfr. doc n. 9, pag. 17-18) ed in applicazione dell'art. 117, comma 7, TUB.

Sempre in via di subordine, l'attrice richiedeva di accertare e dichiarare l'indebito arricchimento perpetrato in sede estinzione anticipata del finanziamento per la mancata restituzione delle somme versate a titolo di commissioni e spese dovute per la vita residua del contratto, ossia per l'importo di € 3.853,73 (o per la diversa somma liquidando in corso di causa).

In particolare, l'attrice esponeva di avere stipulato con la convenuta un contratto di finanziamento estinguibile mediante la cessione del quinto dello stipendio.

Riferiva poi che tale contratto, sottoscritto in data 04/07/05, era stato estinto alla 43^a rata su 120 rate complessivamente pattuite, alle condizioni di cui al conteggio di estinzione redatto dalla convenuta e prodotto al doc. n. 2 riferiva inoltre che, tali condizioni non prevedevano la restituzione del premio assicurativo e delle commissioni già pagate anticipatamente le quali erano imputate a tutta la durata del contratto e, quindi, non potevano considerarsi "maturate" a seguito della legittima richiesta di estinzione.

Esponeva altresì che, in sede di estinzione del rapporto, proprio in virtù della mancata restituzione da parte della convenuta delle predette commissioni e spese si era verificato lo spostamento del TAEG che non risultava più pari a quello indicato contrattualmente con conseguente violazione della normativa sulla trasparenza bancaria e conseguente applicazione dell'art. 117 TUB. Il tutto, con conseguente richiesto di restituzione delle somme indebitamente versate alla convenuta per i motivi sopradetti.

Si costituiva quindi in giudizio la convenuta depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta, nella quale, in via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in favore della propria mandante OMISSIS che era ritenuta l'unica

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott. Luca Martinat, n. 1823 del 4 aprile 2017

controparte contrattuale della Sig.ra OMISSIS nonché la presunta improcedibilità della domanda attorea (ma solo) in relazione alle richieste formulate in via principale (cfr. domanda inerente l'usura) per non avere esperito il tentativo di mediazione.

Nel merito, contestava in toto le domande attoree ritenendole infondate.

Viste le eccezioni preliminari avanzate da OMISSIS, l'attrice, previo mutamento del rito, chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa OMISSIS (d'ora innanzi, per brevità OMISSIS e, sul mancato esperimento della mediazione obbligatoria, si dichiarava disponibile o instaurare la procedura di mediazione ex D.Lgs. 28/2010.

Quindi, in esito alla relativa autorizzazione dell'Ill.mo Giudice adito, veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione tra l'attrice, la Banca ed OMISSIS, la quale riteneva di non partecipare all'incontro di mediazione.

Si costituiva quindi in giudizio la terza chiamata contestando nel merito le difese attoree ed eccependo, in via preliminare, la presunta nullità della citazione in giudizio nonché la propria carenza di legittimazione in ordine alla restituzione del premio assicurativo per la quale richiedeva ed otteneva di poter chiamare in causa OMISSIS.

Quest'ultima si costituiva a sua volta nel giudizio dichiarando di non accettare il contraddittorio nei confronti dell'esponente, riproponendo un'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 2952 c.c. (già formulata da OMISSIS e proponendo difese nel merito).

Quindi, all'udienza del 20.01.16, il Giudice delineava una proposta di conciliazione al fine di comporre la lite mediante la corresponsione a favore dell'attrice della somma di €. 1800,00 per ciascuno dei convenuti.

L'esponente dichiarava la propria intenzione di accettare la proposta del Giudice ma, vista la mancata adesione di tutte le parti in causa, a seguito di idonea richiesta, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.

In sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., l'esponente - viste le evoluzioni giurisprudenziali sul punto intervenute medio tempore - dichiarava, tra l'altro, di volere rinunciare alla propria domanda principale inerente l'accertamento del superamento della soglia usuraria mantenendo vive le altre domande già formulate (ed inerenti la violazione della normativa sulla trasparenza e la mancata restituzioni delle somme dovute a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento).

Con le ulteriori memorie istruttorie insisteva quindi per l'esperimento di una CTU econometrica al fine di provvedere al ricalcolo del dare-avere tra le parti in esito all'applicazione dell'art. 117, comma 7, TUB e/o in esito all'applicazione della normativa di settore inerente l'estinzione anticipata del finanziamento *de quo*.

Con ordinanza fuori udienza del 27/09/2016, il Tribunale, infine, rigettava le istanze di prova dedotte e la causa giungeva così a decisione.

2) Tanto premesso, in via preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda principale dell'attrice, fondata sulla violazione della normativa antiusura, per essere stata detta domanda ritualmente rinunciata dal difensore di parte attrice in occasione della prima memoria istruttoria.

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott. Luca Martinat, n. 1823 del 4 aprile 2017

Infatti, va al riguardo ricordato che "la rinuncia all'azione, che diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo la efficacia di un rigetto - nel merito - della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante" (Cassazione civile, sez. II, 09/06/2014, n. 229539).

3) Sempre in via preliminare il Tribunale osserva quanto segue.

L'eccezione di nullità dell'atto di chiamata in causa da parte dell'attrice per mancanza di domande formulate nei suoi confronti è infondata.

La OMISSIS infatti, a seguito delle difese di OMISSIS secondo cui la effettiva controparte contrattuale dell'attrice era da individuare in OMISSIS mandante di OMISSIS ha citato in giudizio la stessa rivolgendo nei suoi confronti le medesime domande già formulate contro OMISSIS, sicché da un lato deve ritenersi che la OMISSIS, abbia ritualmente formulato verso OMISSIS, le proprie domande, e dall'altro lato, che tali domande siano state adeguatamente sviluppate circa i loro elementi costitutivi, essendo questi i medesimi già ampiamente esposti nell'atto introduttivo contro (come del resto indirettamente confermato dalle ampie difese sviluppate da OMISSIS).

Quanto, invece, all'eccezione di carenza di legittimazione ad agire formulata da OMISSIS per essere stata (mera mandataria di OMISSIS nella stipula del contratto di finanziamento oggetto di causa, il Tribunale non può che rilevarne la fondatezza in relazione alle domande di ripetizione dell'indebitto e di nullità contrattuale, essendo documentata la circostanza per cui il contratto oggetto di causa è stato stipulato da OMISSIS in nome e per conto di OMISSIS, la quale, dunque, deve essere riconosciuta quale effettiva controparte contrattuale dell'attrice, e quindi unica legittimata passiva rispetto alle domande di nullità e di ripetizione dell'indebitto conseguente alle nullità (essendo." l'unica reale *accipiens*).

Manifestamente prive di fondamento, poi, sono le affermazioni della difesa attorea riportate per la prima volta in comparsa conclusionale circa la mancata *contemplatio domini* da parte di OMISSIS dal momento che sin dall'epigrafe e poi in tutto il testo contrattuale è sempre stato chiaramente riferito che agiva quale mandataria dal mentre la possibilità per la mandataria di gestire talune fasi del rapporto contrattuale (fra cui eventuali reclami) non vale certo a trasformare OMISSIS nella controparte contrattuale di OMISSIS.

Parte attrice, quindi, in memoria n. 1 specifica di aver formulato **anche una domanda risarcitoria legata al danno patrimoniale patito in conseguenza delle prospettate nullità**, domanda in relazione alla quale ala sarebbe legittimata anche quale semplice mandataria per aver cooperato consapevolmente con la mandante negli illeciti contrattuali: rispetto, quindi, a tale domanda OMISSIS è indubbiamente legittimata passiva quale concorrente nell'illecito perpetrato da OMISSIS essendo invece questione da demandare al merito la fondatezza o meno di una siffatta prospettazione giuridica.

Circa la domanda risarcitoria, poi, va detto che essa è stata proposta dall'attrice sin dal ricorso introduttivo (per quanto sostanzialmente sovrapposto con la domanda di nullità e quindi di ripetizione dell'indebitto), ragion per cui l'eccezione di OMISSIS in memoria n. 2 circa la tardività della suddetta domanda in quanto sarebbe stata formulata solamente con la memoria n. 1 è manifestamente infondata.

Infine, per completezza va solo osservato come OMISSIS non abbia contestato di essere l'effettiva controparte contrattuale di OMISSIS.

4) Tanto premesso, il Tribunale osserva che le domande dell'attrice, rinunciata quella principale attinente l'applicazione di un tasso usurario, sono rimaste due, la prima delle quali concerne la violazione della trasparenza contrattuale in quanto in caso di estinzione anticipata del finanziamento (ipotesi concretamente verificatasi) la mancata restituzione di talune commissioni implicherebbe un'inammissibile in quanto non preventivamente comunicata modificazione del tasso di interesse pattuito (o meglio del TAEG, visto che il tasso di interesse in senso stretto non è mai stato modificato da OMISSIS).

In concreto parte attrice ritiene che in caso di estinzione anticipata del contratto tutti i costi e le commissioni pagate in un'unica soluzione al momento della stipulazione del contratto dovrebbero essere oggetto di restituzione in misura proporzionale all'effettiva durata del contratto, cosa non avvenuta nella fattispecie in esame in quanto le norme contrattuali prevedevano espressamente il mancato rimborso degli oneri, delle commissioni e dei costi assicurativi corrisposti all'inizio del contratto in un'unica soluzione (in pratica, solo gli interessi successivi all'estinzione anticipata venivano defalcati dal totale dovuto).

Ciò posto, va detto che **alcuna violazione della trasparenza contrattuale è riscontrabile nel contratto di finanziamento.**

In detto contratto, infatti, **i criteri di calcolo del rimborso e l'indicazione delle spese che non sarebbero state rimborsate in caso di estinzione anticipata sono stati chiaramente enunciati con formulazione non soggetta ad equivoci.**

A ben vedere, in realtà, la doglianza di parte attrice è fondata sul fatto che in caso di estinzione anticipata la controparte avrebbe dovuto indicare che il tasso di interesse (o meglio il costo complessivo del credito) sarebbe stato diverso rispetto al TAEG che fu indicato nel contratto sul presupposto di un corretto adempimento fino alla fine del contratto stesso.

In altre parole, il ragionamento di parte attrice porta a due conclusioni astrattamente ipotizzabili: o il finanziatore al momento della stipulazione indica compiutamente il TAEG concretamente applicabile (in conseguenza della diversa incidenza percentuale dei costi non rimborsabili alla luce del numero effettivo di rate rimborsate) in caso di estinzione anticipata del contratto da parte del cliente in relazione ad ogni possibile ipotesi preventivabile (nel caso di specie OMISSIS avrebbe dovuto formulare almeno 119 ipotesi differenti essendo 120 le rate pattuite) oppure avrebbe dovuto mantenere in ogni ipotesi di estinzione anticipata lo stesso tasso previsto in caso di normale adempimento del contratto, soluzione che implica logicamente che ogni costo collegato all'erogazione del credito e sostenuto dall'attrice al momento della stipulazione del contratto (diverso dagli interessi in senso stretto, unica voce interamente scomputata dal finanziatore) sia ridotto proporzionalmente in ragione dell'effettiva durata del contratto.

Tali assunti, tuttavia, non sono condivisibili.

Ritiene, infatti, il giudicante che OMISSIS non fosse gravata dell'obbligo di trasparenza allegato da parte attrice, non sussistendo a carico del finanziatore un obbligo di indicare nel contratto ogni possibile ipotesi che potrebbe verificarsi in caso di estinzione anticipata del contratto decisa dal cliente, sussistendo semmai un obbligo di indicare chiaramente le modalità di calcolo con cui sarebbero stati addebitati i costi per l'estinzione anticipata (cosa nella specie avvenuta, sia nel frontespizio che nelle condizioni di contratto - punto 3 - ove sono stati chiaramente indicati i parametri applicabili in caso di estinzione anticipata).

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott. Luca Martinat, n. 1823 del 4 aprile 2017

La normativa vigente al momento della stipulazione del contratto (2005) e della sua estinzione anticipata (2008), del resto, si limitava ad affermare (art. 2 del D.M. 8 luglio 1992) che: *"il calcolo del TAEG di un'operazione di credito al consumo è eseguito al momento della stipulazione del relativo contratto, con riferimento alle condizioni in esso praticate. Tale calcolo è effettuato nell'ipotesi che il contratto sia in vigore per il periodo di tempo convenuto è che il creditore e il consumatore soddisfino agli obblighi nei termini ed entro le date concordate"*.

Alcun obbligo di prevedere ogni possibile ipotesi che avrebbe potuto verificarsi in caso di estinzione anticipata del contratto, dunque, era normativamente esistente (dal momento che l'unico TAEG da indicare era quello connesso all'ordinaria esecuzione del contratto), **salvo l'obbligo generale di indicare con chiarezza i criteri da applicare in caso di estinzione anticipata** (obbligo nel caso di specie chiaramente rispettato) e salvo l'obbligo di applicare il medesimo tasso di interesse (non parlando, significativamente, la norma di stesso TAEG).

L'interpretazione dell'attrice dell'art. 3, comma 2, D.M. 08/07/92) secondo cui *"Qualora il contratto non dettigli l'importo del capitale residuo dopo ciascuna rata di rimborso, esso si determina quale somma del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data dell'adempimento anticipato, calcolata mediante la formula riportata in allegato 2 al presente decreto; il tasso d'interesse da utilizzare nel calcolo è quello vigente all'epoca dell'adempimento anticipato per la determinazione degli interessi a carico del consumatore"* non è dunque condivisibile.

La norma in questione, infatti, prevede l'applicazione del tasso di interesse vigente al momento dell'estinzione (cosa fatta da OMISSIS), essendo quindi il tasso di interesse concetto diverso dal TAEG, ma nulla quindi dispone nel senso voluto dalla difesa attorea, ovvero che in ogni ipotesi di estinzione anticipata l'intermediario dovrebbe ridurre proporzionalmente il TAEG a quello indicato in contratto in caso di ordinario adempimento del contratto.

Né può ritenersi che l'intermediario finanziario sia obbligato a ridurre proporzionalmente tutte le commissioni ricevute uno tantum al momento della sottoscrizione del contratto, in quanto una tale obbligo risulta francamente contrario alla stessa voluntas legis, che (come meglio chiarito con le successive modificazioni dell'art. 125, comma 2 del TUB di cui infra si tratterà) semmai suggerisce la restituzione proporzionale delle sole commissioni destinate a maturare nel corso del rapporto, e non quindi di quelle che hanno remunerato un'attività definitivamente esaurita al momento della sottoscrizione del contratto.

La tesi sostenuta da parte attrice, infatti, implicherebbe la sottrazione al finanziatore anche di una parte del suo emolumento corrisposto dal consumatore a titolo di pagamento di attività già esaurite al momento della stipulazione del contratto (e quindi non legate all'effettiva durata del medesimo: si pensi alle spese per l'istruttoria della pratica, che non sono in alcun modo intaccate dall'eventuale estinzione anticipata del contratto), e ciò in conseguenza di un recesso esercitato *ad nutum* dal cliente, il che è francamente inammissibile, non potendo una parte contrattuale essere privata del compenso per attività comunque prestate in dipendenza di una scelta della controparte.

Né esiste nel nostro ordinamento un diritto del consumatore a vedersi applicato lo stesso TAEG previsto in caso di normale esecuzione del contratto anche nel caso di estinzione anticipata del contratto stesso per scelta del consumatore medesimo.

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott. Luca Martinat, n. 1823 del 4 aprile 2017

Ed anzi, la previsione normativa di non ripetibilità delle commissioni relative a prestazioni definitivamente esaurite al momento della stipulazione del contratto implica necessariamente una variazione del TAEG rispetto a quello indicato in caso di normale esecuzione del contratto, dal momento che in tal caso taluni costi vengono spalmati su un numero inferiore di rate (il che comporta come logico corollario l'aumento del TAEG).

La palmare evidenza di quanto precede unita all'assenza di una previsione legislativa circa l'obbligo per l'intermediario di indicare ogni possibile ed immaginabile TAEG concretamente applicabile in caso di anticipata estinzione *ad nutum* del contratto rende quindi palese come l'obbligo di trasparenza a carico del finanziatore si sostanzia semplicemente nell'obbligo di indicare con chiarezza i criteri applicabili per l'anticipata estinzione, obbligo nel caso di specie assolto.

La doglianza svolta da parte attrice in punto inosservanza degli obblighi di trasparenza va pertanto disattesa.

Infine, va solo aggiunto che l'oggetto del contratto era assolutamente determinabile in quanto il costo della restituzione era in ogni caso accertabile mediante l'applicazione delle formule matematiche previste nel contratto e mediante l'inclusione delle voci non rimborsabili (tanto che il Ctp attoreo ha potuto con facilità determinare i costi complessivi del credito applicati), di tal che anche quest'eccezione formulata dalla difesa dell'attrice deve essere disattesa.

5) La domanda subordinata dell'attrice ha oggetto la richiesta di restituzione in proporzione dell'effettiva durata del contratto di taluni costi sostenuti una tantum al momento della stipulazione del contratto di finanziamento, costi che invece OMISSIS ha interamente trattenuto per sé in conformità ad una precisa norma contrattuale (art. 3).

La clausola contrattuale n. 3 è munita di doppia sottoscrizione ex art. 1341 e 1342 c.c., sicché sotto questo profilo deve ritenersi legittima.

I costi suddetti attengono a:

- 1) commissioni a copertura delle attività preliminari e conclusive del prestito (esame documentazione...);
- 2) commissioni dell'intermediario finanziario a copertura delle attività preliminari, di ammortamento e conclusive del prestito;
- 3) commissioni dell'agente in attività finanziaria e/o del mediatore creditizio (ovvero cui la cedente (ovvero OMISSIS si è rivolta a copertura di tutte le attività di ricerca e mediazione definite con il prestito;
- 4) premio assicurativo.

Parte attrice ritiene che tali costi debbano essere proporzionalmente rimborsati in considerazione dell'effettiva durata del contratto, in tal modo chiedendo di non applicarsi la clausola contrattuale di segno avverso in quanto vessatoria rispetto alle previsioni del Codice del Consumo.

L'analisi della natura vessatoria o meno della suddetta clausola, peraltro, deve essere effettuata solamente qualora si ritenga che le voci anzidette effettivamente maturino nel corso del rapporto, perché qualora si ritenesse che i costi contestati siano già completamente maturati (ovvero esauriti) al momento della stipulazione del contratto è evidente che alcun significativo squilibrio a danno del consumatore può ritenersi sussistente, dovendo egli farsi carico per intero di quelle remunerazioni che la controparte ha conseguito in relazione all'erogazione del prestito se indipendenti dall'effettiva durata del contratto (sarebbe, in

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott. Luca Martinat, n. 1823 del 4 aprile 2017

effetti, iniquo addossare al finanziatore costi comunque sostenuti in conseguenza di una libera scelta della controparte).

Al riguardo va premesso che secondo l'art. 125, comma 2 del TUB applicabile *ratione temporis* "Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito".

Malgrado la formula stringata impiegata, può sostanzialmente condividersi la difesa attorea che il senso da attribuire alla suddetta disposizione è identico a quello della successiva disposizione normativa (di per sé non applicabile alla fattispecie in esame) per cui "il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto" (l'art. 125 sexies del TUB), dal momento che la riduzione "equa" di cui alla formulazione originaria non può che presupporre il rimborso di quei costi anticipati per intero al momento della stipulazione del contratto, ma riferiti ad attività sviluppatesi per tutta la durata del contratto medesimo.

Va peraltro a questo punto rilevato come la circolare della Banca d'Italia 29.07.2009 (invocata da parte attrice e che invitava gli intermediari finanziari a ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo) non è *ratione temporis* applicabile alla presente fattispecie (conclusasi nel 2008), e peraltro, anche in caso di sua ritenuta applicazione, dovrebbe in ogni caso il giudicante valutare la reale natura dei singoli costi addebitati indipendentemente dall'assolvimento dell'obbligo di ricostruzione da parte degli intermediari.

Il discrimine, dunque, per valutare la liceità o meno della clausola n. 3 attiene all'esatta natura dei costi non rimborsabili in caso di estinzione anticipata, costi che secondo le convenute sono collegati geneticamente al momento dell'erogazione del credito e come tali sono già interamente maturati alla data di stipulazione del contratto, mentre per parte attrice essi maturerebbero durante tutto il corso del rapporto, ragion per cui - anche in considerazione della ritenuta opacità delle attività remunerate - dovrebbero essere proporzionalmente ridotti.

Ciò posto, ritiene quindi il Tribunale che le singole voci di costo non siano affatto OPACHE o INDETERMINATE, in quanto le attività remunerate sono state in realtà adeguatamente indicate in contratto (come sopra riportate), ragion per cui ora verranno individualmente esaminate.

Quanto ai costi connessi al rimborso proporzionale dei costi sostenuti per la polizza assicurativa, il Tribunale rileva che tanto l'accordo tra ABI e ANIA del 22.10.2008, denominato "LINEE GUIDA PER LE POLIZZE ASSICURATIVE CONNESSE A MUTUI E ALTRI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO" (peraltro espressamente privo di valore vincolante) quanto il suo successivo recepimento nell'art. 49 del reg. ISVAP 26.05.2010, n. 35, (secondo i quali la parte di premio non maturata deve essere restituita in misura proporzionale rispetto al tempo virtualmente mancante alla scadenza naturale del rapporto) non sono *ratione temporis* applicabili alla fattispecie in esame in quanto intervenuti in data antecedente alla stipulazione e successiva estinzione anticipata del contratto di finanziamento oggetto di causa (ed inoltre lo stesso regolamento prevedeva la propria applicazione solamente per i contratti successivamente stipulati: art. 56).

Analogamente, neppure è applicabile l'identica disposizione di cui alla legge n. 221/2012 (che peraltro pone l'obbligo restitutorio in capo alla compagnia assicuratrice), in quanto per

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott. Luca Martinat, n. 1823 del 4 aprile 2017

principi generali dell'ordinamento, salva espressa disposizione contraria, le nuove leggi non si applicano ai rapporti già conclusi al momento dell'entrata in vigore della novella legislativa.

Deriva da quanto precede che con riferimento ad un rapporto sorto e concluso in data antecedente alle normative sopra richiamate il consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, non ha diritto al rimborso proporzionale del premio già pagato, in quanto facoltà espressamente introdotta da una successiva disposizione di legge (sul punto anche le sentenze prodotte da OMISSIS Tribunale di Avellino n. 652/15 e Tribunale Santa Maria Capua Vetere n. 4198/2016).

Conseguentemente, alla fattispecie in esame deve ritenersi applicabile la normativa generale di cui all'art. 1896 c.c., secondo cui in caso di cessazione del rischio assicurato il contratto di assicurazione si scioglie, con diritto dell'assicuratore all'intero premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento dello scioglimento (il che implica nel caso di specie il diritto a trattenere l'intero premio originario essendo unico il periodo assicurativo).

Infatti, "per il disposto dell'art. 1396 c.c. la cessazione del rischio comporta ipso iure lo scioglimento del contratto di assicurazione senza necessità di una manifestazione di volontà in tale senso, fermo restando, in deroga al principio della sinallagmaticità, il limitato obbligo a carico dell'assicurato della corresponsione del premio relativo al periodo assicurativo in corso, periodo che coincide con il lasso di tempo al quale le parti hanno rapportato e commisurato il premio" (così Cass. 9381/1998).

Alla luce di quanto precede, ritiene il Tribunale che l'attrice non abbia diritto al rimborso *pro quota* dei costi assicurativi in quanto la disciplina normativa *ratione temporis* applicabile non prevedeva una siffatta possibilità, prevedendo anzi la disciplina applicabile l'esatto opposto, tanto che è stata necessaria l'adozione di una legge per modificare lo status qua (solo a questo punto dovendosi osservare che la soluzione adottata implica l'assorbimento delle eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione variamente sollevate da talune delle società convenute in giudizio).

Pertanto, il fatto che la clausola contrattuale in esame riproducesse in concreto un disposto normativo (art. 1896 c.c.) esclude automaticamente la natura vessatoria della stessa (art. 34, Codice del Consumo), disposto per la cui deroga, in effetti, era necessaria una espressa previsione legislativa di segno contrario (intervenuta poi nel 2012, come sopra anticipato).

Anche le commissioni spettanti al mediatore creditizio (ovvero da) cui la cedente (ovvero) si è rivolta a copertura di tutte le attività di ricerca e mediazione definite con il prestito non sono rimborsabili in quanto relative al compenso maturato da OMISSIS per delle attività definitivamente esaurite al momento della stipulazione del contratto di finanziamento, ragion per cui esse non possono essere spalmate durante l'intero rapporto di finanziamento, ma devono essere conteggiate una tantum al momento della stipulazione del contratto, non essendo costi relazionati alla vita dell'intero contratto, ma intimamente legati al solo momento genetico dello stesso.

Identico ragionamento deve essere svolto in relazione alle commissioni previste a copertura delle attività preliminari e conclusive del prestito (esame documentazione, oneri acquisizione provvista, elaborazione dati ai fini del saggio d'usura...): trattasi anche in questo caso, infatti, di attività definitivamente esaurite e quindi completamente maturate al momento della stipulazione del contratto di finanziamento, ragion per cui non possono essere oggetto di rimborso *pro quota*.

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott. Luca Martinat, n. 1823 del 4 aprile 2017

Diverse conclusioni devono essere rassegnate con riferimento alle commissioni dell'intermediario finanziario a copertura delle attività preliminari, di ammortamento e conclusive del prestito (attività istruttoria, di riscossione, di elaborazione dati), dal momento in questo caso alcuni costi sono geneticamente legati alla stipulazione del contratto e come tali non sono rimborsabili (attività istruttoria), mentre altri (si pensi alle spese di riscossione) sono legati alla vita del contratto e come tali maturano di volta in volta, sicché sono astrattamente rimborsabili (sul punto sembrerebbe concordare pure la difesa di OMISSIS: pag. 10 comparsa conclusionale).

Deve quindi a questo punto essere valutato se la clausola n. 3 del contratto di finanziamento (che esclude il rimborso di tali costi) possa essere ritenuta vessatoria ai sensi del Codice del Consumo (come sopra riferito, la clausola è invece rispettosa delle previsioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.).

Al riguardo va premesso che la clausola in esame (contrariamente a quanto sostenuto da OMISSIS ed OMISSIS) non riproduce alcuna disposizione di legge (essendo anzi contraria all'attuale ordinamento positivo nonché contraria alla ratio alla base della normativa *ratione temporis* vigente, per quanto quest'ultima possa essere interpretata in modo più elastico).

La suddetta clausola, inoltre, non rientra fra le ipotesi specifiche di vessatorietà di cui all'art. 33, comma 2, del Codice del Consumo, sicché la sua validità o meno deve essere valutata alla stregua della clausola generale di cui al comma 1 (dovendosi cioè accertare l'esistenza o meno di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi).

Secondo le convenute, peraltro, la clausola 3 sarebbe di per sé chiara e comprensibile (ed il giudice concorda con tale valutazione), sicché essa non sarebbe sindacabile in sede giurisdizionale in quanto attinente all'oggetto del contratto ed in modo particolare all'adeguatezza del corrispettivo (art. 34, Codice del Consumo).

Ritiene il giudice condivisibile il suddetto ragionamento.

La clausola n. 3 (più volte già ritenuta legittima dal Tribunale di Torino come da sentenze prodotte da 11.1) effettivamente ha in concreto ad oggetto la determinazione del corrispettivo che il finanziatore intende trattenere in caso di estinzione anticipata del credito per scelta del cliente e come tale è sottratta al sindacato del Giudice nel caso di chiara formulazione (chiarezza indubbiamente esistente).

Con la suddetta clausola, in altre parole, il finanziatore stabilisce il proprio diritto a trattenere determinate quote del corrispettivo versato in caso di estinzione anticipata del contratto da parte del consumatore, e così qualificata deve affermarsi che la clausola attiene alla determinazione del corrispettivo nel caso di decisione unilaterale di estinzione anticipata da parte del consumatore (ovviamente, se la siffatta previsione fosse applicabile anche in caso di estinzione anticipata decisa dal finanziatore in assenza di inadempimento del cliente essa sarebbe indubbiamente vessatoria: art. 33, comma 2, lett. g del Codice del Consumo).

La clausola deve pertanto essere ritenuta non lesiva del Codice del Consumo, ragion per cui deve essere considerata valida e applicabile alla fattispecie in esame, soluzione che implica il rigetto della doglianza attorea.

Alla luce di quanto precede, conseguentemente, tutte le domande formulate da parte attrice devono essere rigettate in quanto infondate (con conseguente assorbimento delle altre eccezioni svolte dalle parti convenute).

6) Le spese del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo in ex Dm. n. 55/2014, in relazione al valore della causa e dell'attività svolta, seguono la complessiva soccombenza di parte attrice ex art. 91 c.p.c. nei confronti di tutte le società convenute, osservandosi al riguardo come l'attrice abbia formulato le sue domande verso tutte le convenute, ivi compresa, alla luce della comparsa conclusionale ove è stata chiesta la condanna anche dell'assicurazione sebbene nei precedenti scritti difensivi OMISSIS avesse affermato di non avere domande verso la suddetta convenuta.

Peraltro, l'attrice deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite verso OMISSIS anche alla luce del noto orientamento giurisprudenziale secondo cui "il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria" (Cass. civ., Sez. III, 1010612005, n. 12301), principio perfettamente applicabile alla fattispecie in esame alla luce di quanto precede.

In relazione al minor valore della domanda verso OMISSIS infine, le spese devono essere liquidate secondo i parametri medi in base allo scaglione sino ad € 5.200,00, mentre per OMISSIS lo scaglione di riferimento è sino ad € 26.000,00, venendo le spese liquidate in misura inferiore ai parametri medi in considerazione del valore di causa, di poco superiore al minimo dello scaglione.

Le spese di lite nei rapporti fra le convenute e terze chiamate devono invece essere interamente compensate ex art. 92 c.p.c. alla luce del tenore delle decisioni assunte.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino,
in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione,
nel contraddittorio delle parti,

Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda principale dell'attrice, fondata sulla violazione della normativa antiusura.

Rigetta le domande tutte formulate dall'attrice.

Condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite a favore di Banca che si liquidano in € 3.700,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario ex art. 2 DM n. 55/2014, ed oltre IVA se non detraibile e CPA come per legge e successive occorrende.

Condanna OMISSIS alla rifusione delle spese di lite a favore di OMISSIS, spese che si liquidano in € 3.700,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario ex art. 2 DM n. 55/20.14, ed oltre IVA se non detraibile e CPA come per legge e successive occorrende.

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott. Luca Martinat, n. 1823 del 4 aprile 2017

Condanna OMISSIS alla rifusione delle spese di lite a favore di Banca, spese che si liquidano in € 2.430,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario ex art. 2 DM n. 55/2014, ed oltre IVA se non detraibile e CPA come per legge e successive occorrende.

Compensa interamente le spese di lite nei rapporti processuali fra le società convenute e terze chiamate.

Così deciso in Torino il 29.03.2017.

**Il Giudice
Luca Martinat**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS